

DELIBERAZIONE 18 DICEMBRE 2018

672/2018/R/EEL

RIDETERMINAZIONE DEGLI ACCONTI DI INTEGRAZIONE TARIFFARIA PER L'IMPRESA ELETTRICA MINORE NON TRASFERITA AD ENEL S.P.A., SIPPIC S.P.A.

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1046^a riunione del 18 dicembre 2018

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge 10/91) e, in particolare, l'articolo 7;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 13 gennaio 1987, n. 2 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, 15, del 20 gennaio 1987;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 26 luglio 2000, 132/00;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 4 ottobre 2000, 182/00;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2005, 288/05 (di seguito: deliberazione 288/05);
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, 111/06 e il relativo Allegato A, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 8 novembre 2012, 465/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 465/2012/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2017, 491/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 491/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 14 aprile 2018, 238/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 238/2018/R/eel);

- la deliberazione dell'Autorità 14 aprile 2018, 239/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 239/2018/R/eel);
- la comunicazione della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA) all'Autorità del 14 novembre 2016 - prot. Autorità 33472 del 15 novembre 2016 (di seguito: comunicazione del 14 novembre 2016);
- la comunicazione di Terna S.p.a. (di seguito: Terna) all'Autorità del 6 luglio 2017 - prot. Autorità 23041 del 6 luglio 2017 (di seguito: comunicazione del 6 luglio 2017);
- la comunicazione di CSEA all'Autorità del 10 luglio 2017 - prot. Autorità 23516 dell'11 luglio 2017;
- la comunicazione di CSEA all'Autorità del 12 febbraio 2018 - prot. Autorità 4129 del 13 febbraio 2018;
- la comunicazione degli Uffici dell'Autorità a CSEA del 11 luglio 2018 - prot. Autorità 21071 (di seguito: comunicazione del 11 luglio 2018);
- la comunicazione di CSEA all'Autorità del 26 giugno 2018 – prot. Autorità 19554 del 26 giugno 2018 (di seguito: comunicazione del 26 giugno 2018);
- la comunicazione di CSEA a Sippic S.p.a. (di seguito: Sippic o società) e, per conoscenza all'Autorità, del 9 ottobre 2018 - prot. Autorità 28568 del 10 ottobre 2018 (di seguito: comunicazione del 9 ottobre 2018);
- la comunicazione di Sippic a CSEA e, per conoscenza all'Autorità, del 18 ottobre 2018 – prot. Autorità 29672 del 18 ottobre 2018 (di seguito: comunicazione del 18 ottobre 2018);
- la comunicazione di Sippic all'Autorità del 27 novembre 2018 – prot. Autorità 33952 del 29 novembre 2018 (di seguito: comunicazione del 27 novembre 2018);
- comunicazione di CSEA all'Autorità del 29 novembre 2018 contenente la proposta finale di rimodulazione degli acconti di integrazione tariffaria spettanti a Sippic a partire dal primo bimestre successivo alla data di entrata in esercizio del collegamento con la rete di trasmissione nazionale – prot. Autorità 34070 del 30 novembre 2018 (di seguito: comunicazione del 29 novembre 2018).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 7, comma 3, della legge 10/91, prevede che il Comitato interministeriale dei prezzi, su proposta di CSEA, stabilisca ogni anno, sulla base del bilancio dell'anno precedente, l'acconto per l'anno in corso ed il conguaglio per l'anno precedente da corrispondere a titolo di integrazione tariffaria alle imprese elettriche minori non trasferite ad Enel S.p.a. (di seguito: imprese elettriche minori);
- ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 481/95, tra i compiti trasferiti all'Autorità vi è quello di determinare ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 10/91, le integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori; in

tali procedimenti, pertanto, l'Autorità svolge una funzione di controllo che culmina con un atto integrativo di efficacia della decisione di CSEA;

- con la deliberazione 288/05, l'Autorità ha riformato il meccanismo di aggiornamento bimestrale della componente dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto relativa ai maggiori costi di acquisto del combustibile, di cui alla deliberazione 182/00;
- ai sensi del comma 3, della deliberazione 288/05, il meccanismo di aggiornamento bimestrale della componente combustibile dell'aliquota di integrazione tariffaria, corrisposta in acconto, prende come base di riferimento la componente di combustibile dell'aliquota di integrazione tariffaria relativa all'anno più recente.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 465/2012/R/eel, l'Autorità ha determinato l'aliquota di integrazione tariffaria relativa all'anno 2008 per Sippic, disponendo che, a partire dal 2009, CSEA corrisponda alla società, a titolo di acconto e salvo conguaglio, l'integrazione tariffaria calcolata sulla base dell'aliquota approvata dal 2008, tenendo conto di quanto previsto dalla deliberazione 288/05;
- con una serie di ricorsi, la società ha impugnato innanzi al TAR Lombardia la citata deliberazione nonché le precedenti deliberazioni con le quali l'Autorità aveva determinato le aliquote di integrazione tariffaria per gli anni dal 2003 al 2008; un tale contenzioso amministrativo – conclusosi con la sentenza del Consiglio di Stato del 5 gennaio 2015 3/2015 – e le conseguenti attività istruttorie relative anche al successivo periodo 2009 al 2013, hanno occupato un lasso di tempo significativo nell'arco del quale, a partire dall'anno 2009, come previsto dalla deliberazione 465/2012/R/eel, CSEA ha continuato ad erogare alla società acconti bimestrali di integrazione tariffaria commisurati all'aliquota relativa al 2008;
- su istanza degli amministratori straordinari e temporanei nominati dal Prefetto della Provincia di Napoli in data 4 giugno 2015 per la gestione delle attività elettriche svolte dalla società, CSEA, informata l'Autorità, ha erogato alla società una serie di anticipazioni sugli acconti bimestrali di integrazione tariffaria per far fronte alle esigenze di gestione del servizio elettrico sull'isola di Capri, in particolare legate all'approvvigionamento del combustibile;
- con la deliberazione 239/2018/R/eel, l'Autorità ha determinato in via provvisoria le aliquote di integrazione tariffaria spettanti a Sippic per gli anni dal 2009 al 2013, dando 60 (sessanta) giorni di tempo alla società per formulare eventuali osservazioni e memorie in merito; sono in corso le valutazioni finali da parte degli Uffici dell'Autorità sulle attività istruttorie appena concluse da CSEA che tengono conto delle osservazioni pervenute da Sippic.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 491/2017/R/eel, l’Autorità ha accolto l’istanza presentata da Sippic per l’ammissione al regime di reintegrazione dei costi per le unità essenziali di cui alla deliberazione 111/06 per il suo impianto di produzione elettrica, in quanto dichiarato da Terna singolarmente essenziale per la sicurezza del sistema elettrico; tale condizione di essenzialità permarrà, come riportato da Terna, fino al completamento degli interventi connessi al secondo collegamento con la rete di trasmissione nazionale, previsto per il 2022;
- a partire dal completamento del secondo collegamento dell’isola di Capri con la rete di trasmissione nazionale e con la conseguente dismissione da parte di Sippic dell’attività di produzione elettrica, cesserà per questa il diritto ad essere ricompresa nel novero delle imprese elettriche minori di cui alla legge 10/91;
- con la deliberazione 491/2017/R/eel, l’Autorità ha previsto che, per il periodo di applicazione del regime di essenzialità di cui alla deliberazione 111/06 all’impianto Capri, l’onere derivante da detta applicazione sia integralmente coperto con il corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione delle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ammesse alla reintegrazione dei costi, escludendo che, per il periodo menzionato al precedente punto, l’impianto possa essere remunerato attraverso il sistema di integrazione tariffaria per le imprese elettriche minori, di cui all’articolo 7 della legge 10/91, al fine di evitare che possa beneficiare di una doppia remunerazione;
- con la medesima deliberazione, l’Autorità ha, altresì, ammesso la società al suddetto regime dal giorno successivo alla data in cui saranno soddisfatte un insieme di condizioni, indicate dal provvedimento, tra le quali l’entrata in esercizio del primo collegamento con la rete di trasmissione elettrica nazionale e la stipula del contratto di dispacciamento con Terna;
- con la comunicazione del 6 luglio 2017, Terna ha comunicato all’Autorità l’entrata in esercizio del primo collegamento dell’isola di Capri con la rete di trasmissione nazionale a far data dal 27 giugno 2017;
- a seguito del collegamento con la rete di trasmissione elettrica nazionale, la società ha modificato le modalità di approvvigionamento dell’energia elettrica distribuita, che non avviene più tramite la produzione svolta dalla sua centrale; di conseguenza, è cambiata anche la configurazione dei costi di gestione del servizio svolto dalla società che dovranno essere oggetto di integrazione tariffaria ai sensi della legge 10/91;
- con la comunicazione del 27 novembre 2018, la società ha asserito di aver provveduto al pagamento delle fatture emesse dall’Acquirente Unico relative all’approvvigionamento dell’energia elettrica destinata ai suoi clienti;
- a seguito del citato collegamento con la rete di trasmissione elettrica nazionale, ad oggi, tuttavia, le altre condizioni poste dalla deliberazione 491/2017/R/eel, per la definitiva ammissione della società al regime di reintegrazione dei costi per le unità essenziali di cui alla deliberazione 111/06, non risultano ancora

soddisfatte; tra queste la stipula del contratto di dispacciamento con Terna; su tali ritardi e omissioni da parte della società sono attualmente in corso approfondimenti da parte degli Uffici dell'Autorità, anche al fine di valutare possibili responsabilità ed eventuali interventi di competenza;

- dal momento in cui saranno soddisfatte tutte le condizioni per l'ammissione dell'impianto di produzione elettrica della società al regime di reintegrazione dei costi per le unità essenziali di cui alla deliberazione 111/06, i costi fissi e variabili dell'impianto, compreso il costo di combustibile e gli altri oneri derivanti dal contratto di dispacciamento, troveranno copertura tramite il corrispettivo previsto dal suddetto regime; peraltro, il regime di reintegrazione dei costi previsto dalla deliberazione 111/06 prevede l'erogazione di acconti periodici sul corrispettivo spettante alle imprese ammesse al regime.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 238/2018/R/eel, l'Autorità ha dato disposizioni a CSEA di:
 - procedere a proporre, entro 60 giorni dal provvedimento e previa istruttoria, le nuove aliquote necessarie alla determinazione degli acconti di integrazione tariffaria spettanti alla società, a partire dal primo bimestre successivo alla data di entrata in esercizio del collegamento di questa con la rete di trasmissione nazionale, alla luce della nuova modalità di approvvigionamento dell'energia elettrica;
 - di proporre all'Autorità, entro 60 giorni dalla definitiva ammissione della società al regime di reintegrazione dei costi delle unità essenziali di cui alla deliberazione 111/06 e previa istruttoria, le nuove aliquote necessarie alla determinazione degli acconti di integrazione tariffaria spettanti alla società, tenendo conto della copertura dei costi relativi alla produzione elettrica assicurata dal suddetto regime;
- con la medesima deliberazione, l'Autorità ha dato, altresì, mandato a CSEA di proporre una nuova modalità di aggiornamento degli acconti bimestrali di integrazione tariffaria spettanti alla società, sostitutiva di quella prevista dalla deliberazione 288/05;
- con la comunicazione del 26 giugno 2018, CSEA ha trasmesso agli Uffici dell'Autorità una prima, seppur informale, proposta di rideterminazione degli acconti di integrazione tariffaria per la società basata sulla metodologia oggetto di successiva illustrazione della comunicazione del 9 ottobre 2018;
- successivamente, con la comunicazione dell'11 luglio 2018 a CSEA, gli Uffici dell'Autorità hanno ribadito la necessità che la proposta di rideterminazione degli acconti di integrazione tariffaria spettanti alla società venga formulata a valle dei necessari approfondimenti istruttori con le parti interessate e che comprenda:
 - un'ipotesi relativa al periodo decorrente al primo bimestre successivo al collegamento dell'isola con la rete di trasmissione nazionale;

- un'ipotesi prospettica a partire dalla definitiva entrata in operatività del regime previsto dalla deliberazione 491/2017/R/eel:
- con la comunicazione del 9 ottobre 2018, CSEA ha trasmesso a Sippic e all'Autorità, le informazioni relative allo stato di avanzamento del procedimento istruttorio di cui alla deliberazione 238/2018/R/eel; nella comunicazione, CSEA ha riportato di aver proceduto all'acquisizione di tutte le informazioni necessarie al procedimento presso la società e presso Terna, ed ha illustrato la metodologia utilizzata per il calcolo della nuova aliquota di acconto di integrazione tariffaria da riconoscere a Sippic a partire dal I bimestre successivo al collegamento dell'isola di Capri; nella comunicazione di CSEA sono, altresì, riportate le aliquote di acconto spettanti alla società fino al VI bimestre 2018;
- nella comunicazione del 9 ottobre 2018, la metodologia utilizzata da CSEA, ai fini della rideterminazione degli acconti di integrazione tariffaria spettanti a Sippic S.p.a., prende a riferimento il valore dell'ultima aliquota approvata dall'Autorità (aliquota 2008) con la deliberazione 465/2012/R/eel; tale aliquota è costituita da una parte fissa, a copertura di tutti i costi di produzione (al netto dei costi del combustibile), di distribuzione, misura e vendita di energia elettrica, e da una parte variabile, a copertura del costo del combustibile utilizzato nell'impianto di produzione della società;
- la citata metodologia prevede, altresì, che:
 - all'energia riconducibile alla produzione della centrale della società, che ha comunque continuato a funzionare, seppure in maniera fortemente ridotta, anche dopo il collegamento con la rete di trasmissione nazionale, si applichi l'intero valore dell'ultima aliquota di integrazione tariffaria, approvata dall'Autorità, comprensiva del costo del combustibile;
 - all'energia riconducibile all'importazione via cavo dalla rete di trasmissione nazionale, si riconosca la componente fissa dell'ultima aliquota approvata dall'Autorità, al netto del costo del combustibile; tale componente è destinata a coprire tutti i costi di distribuzione, misura e vendita, oltre che i costi fissi e di manutenzione che Sippic sosteneva quando la centrale produceva l'intero fabbisogno dell'isola;
 - la componente combustibile continui ad essere aggiornata, in ogni bimestre, seguendo la variazione del prezzo del combustibile, come previsto dalla deliberazione 288/05.

CONSIDERATO CHE:

- con la comunicazione del 18 ottobre 2018, Sippic ha dato riscontro a CSEA e all'Autorità su quanto riportato nella comunicazione di CSEA del 9 ottobre 2018; nella propria comunicazione, Sippic ha formulato le seguenti osservazioni:
 - le nuove aliquote di acconto previste da CSEA, essendo basate sull'aliquota di integrazione tariffaria fissata dall'Autorità per il 2008,

- non tengono conto di costi sostenuti dalla società negli anni successivi che non verrebbero, quindi, adeguatamente coperti dalla citata aliquota;
- di non avere ancora proceduto alla sottoscrizione del contratto di dispacciamento con Terna e del contratto di acquisto di energia elettrica con l'Acquirente unico;
 - di aver proceduto al pagamento dell'energia fornita dall'Acquirente Unico, i cui costi, tuttavia, non troverebbero adeguata copertura nelle aliquote di acconto previste da CSEA;
 - che a seguito della definizione delle aliquote di integrazione tariffaria per gli anni successivi al 2008 e fino al 2018 compreso, emergerebbe una situazione di credito nei confronti della società che comporterebbe l'obbligo da parte di CSEA di restituzione dei minori acconti erogati per effetto delle aliquote indicate nella comunicazione del 9 ottobre 2018;
 - infine, che sarebbe auspicabile attendere la conclusione del procedimento di cui alla deliberazione 239/2018/R/eel, prima di fissare le nuove aliquote di acconto;
- con riferimento a quanto osservato da Sippic nella sua comunicazione del 18 ottobre 2018, si osserva che:
 - la metodologia di calcolo degli acconti bimestrali di integrazione tariffaria previsti da CSEA dovrà tener conto dell'ultima aliquota approvata dall'Autorità; pertanto, le aliquote di acconto calcolate da CSEA nella comunicazione del 8 ottobre 2018 riferite al 2008, hanno natura provvisoria e saranno conseguentemente aggiornate a valle dei provvedimenti dell'Autorità di approvazione delle aliquote di integrazione tariffaria per gli anni successivi a tale anno; in tal senso, saranno aggiornate a conclusione del procedimento di cui alla deliberazione 239/2018/R/eel e terranno quindi conto dei nuovi costi che la società ha sostenuto successivamente;
 - la conclusione del procedimento da parte di CSEA per la quantificazione delle aliquote di integrazione tariffaria fino al 2013, di cui alla deliberazione 239/2018/R/eel, sulla base delle informazioni riportate da CSEA nella comunicazione del 14 novembre 2016, contrariamente a quanto affermato da Sippic, sembra far emergere rilevanti debiti da parte di quest'ultima nei confronti del sistema elettrico;
 - la mancata sottoscrizione da parte di Sippic del contratto di dispacciamento con Terna non può costituire elemento ostativo all'adozione del presente provvedimento, come pretende invece la società; ciò in quanto una tale mancata sottoscrizione, da un lato, costituisce al più un'inadempienza della società che, in quanto connessa alla rete di Terna, risulta obbligata (ai sensi della deliberazione 111/06) alla sollecita sottoscrizione del richiamato contratto; dall'altro lato, comporta un ritardo (peraltro non giustificato) alla definitiva ammissione della società al regime di reintegrazione dei costi per le unità essenziali

che consentirebbe l'integrale copertura dei costi di produzione della centrale;

- infine, i costi di acquisto di energia elettrica dall'Acquirente Unico sostenuti da Sippic, che non troveranno copertura nei ricavi di vendita della medesima energia, saranno comunque oggetto di riconoscimento nell'ambito delle integrazioni tariffarie di cui alla legge 10/91, fermo restando il principio generale di efficienza dei costi tariffariamente riconoscibili.

CONSIDERATO CHE:

- con la comunicazione del 29 novembre 2018, CSEA ha trasmesso all'Autorità la proposta definitiva per la determinazione delle nuove aliquote di acconto integrazione tariffaria spettanti alla società, come previsto dalla deliberazione 238/2018/R/eel; la proposta definitiva inviata da CSEA riporta la medesima metodologia di calcolo degli acconti già illustrata nella comunicazione del 9 ottobre 2018 di cui ai precedenti considerati.

RITENUTO OPPORTUNO:

- chiudere, sulla base delle risultanze istruttorie trasmesse da CSEA, il procedimento di cui alla deliberazione 238/2018/R/eel;
- approvare la metodologia proposta da CSEA di cui alla comunicazione del 29 novembre 2018, per la determinazione delle aliquote di acconto relative alle integrazioni tariffarie di cui alla legge 10/91 a favore di Sippic, con decorrenza dal primo bimestre successivo al collegamento dell'isola di Capri alla rete di trasmissione elettrica nazionale e per gli anni successivi;
- prevedere, altresì, che la suddetta metodologia, già a partire dal I bimestre successivo all'avvenuto collegamento dell'isola di Capri con la rete di trasmissione elettrica nazionale, tenga conto, da parte di CSEA, di eventuali differenze tra i costi sostenuti da Sippic per l'approvvigionamento dell'energia elettrica dall'Acquirente Unico e i ricavi di vendita della medesima energia, purché risultanti da dati contabili certi forniti da Sippic e riscontrati dall'Acquirente Unico, fermo restando il principio generale di efficienza dei costi tariffariamente riconoscibili;
- prevedere che CSEA adegui le aliquote di acconto di integrazione tariffaria spettanti a Sippic, di cui alla citata metodologia, a valle della definitiva ammissione della società al regime di reintegrazione dei costi per le unità essenziali di produzione di cui alla deliberazione 111/06, provvedendo a scorporare dalle stesse la quota a copertura dei costi fissi e variabili relativi alla produzione elettrica;
- dare disposizioni finali a CSEA affinché provveda, a partire dal I bimestre successivo all'avvenuto collegamento dell'isola di Capri con la rete di

trasmissione elettrica nazionale, a calcolare le nuove aliquote di acconto spettanti a Sippic sulla base di quanto previsto ai precedenti alinea;

- dare mandato a CSEA di fornire all’Autorità la complessiva posizione di Sippic nei confronti del sistema a valle del ricalcolo degli acconti secondo le disposizioni di cui al presente provvedimento;
- rimandare ad un successivo provvedimento, eventuali determinazioni relative all’individuazione di una nuova modalità di aggiornamento degli acconti bimestrali di integrazione tariffaria spettanti alla società, sostitutiva di quella prevista dalla deliberazione 288/05, nelle more della definitiva ammissione della stessa al regime di reintegrazione dei costi per le unità essenziali di produzione di cui alla deliberazione 111/06 deliberazione;
- rimandare a successivi provvedimenti, ogni determinazione necessaria ad individuare un percorso per l’uscita di Sippic dal regime di integrazione tariffaria di cui alla legge 10/91, a valle del completamento del secondo cavo di interconnessione dell’isola di Capri, fermo restando quanto disposto dal punto 5 della deliberazione 491/2017/R/eel

DELIBERA

1. approvare la metodologia proposta da CSEA di cui alla comunicazione del 29 novembre 2018, per la determinazione delle aliquote di acconto relative alle integrazioni tariffarie di cui alla legge 10/91 a favore di Sippic, con decorrenza dal primo bimestre successivo al collegamento dell’isola di Capri alla rete di trasmissione elettrica nazionale e per gli anni successivi;
2. prevedere, altresì, che la suddetta metodologia, già a partire dal I bimestre successivo all’avvenuto collegamento dell’isola di Capri con la rete di trasmissione elettrica nazionale, tenga conto, da parte di CSEA, di eventuali differenze tra i costi sostenuti da Sippic per l’approvvigionamento dell’energia elettrica dall’Acquirente Unico e i ricavi di vendita della medesima energia, purché risultanti da dati contabili certi forniti da Sippic e riscontrati dall’Acquirente Unico e fermo restando il principio generale di efficienza dei costi tariffariamente riconoscibili;
3. prevedere che CSEA adegui le aliquote di acconto di integrazione tariffaria spettanti a Sippic, di cui alla citata metodologia, a valle della definitiva ammissione della società al regime di reintegrazione dei costi per le unità essenziali di produzione di cui alla deliberazione 111/06, provvedendo a incorporare dalle stesse la quota a copertura dei costi fissi e variabili relativi alla produzione elettrica in coerenza con quanto disposto al punto 5 della deliberazione 491/2017/R/eel;
4. dare disposizioni finali a CSEA affinché provveda, a partire dal I bimestre successivo all’avvenuto collegamento dell’isola di Capri con la rete di

- trasmissione elettrica nazionale, a rideterminare le nuove aliquote di acconto spettanti a Sippic sulla base di quanto previsto al precedente punto 2;
5. dare mandato a CSEA di fornire all'Autorità la complessiva posizione di Sippic nei confronti del sistema a valle del ricalcolo degli acconti secondo le disposizioni di cui al presente provvedimento;
 6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

18 dicembre 2018

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini